

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. MODIFICHE STATUTARIE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci di Tecno Holding s.p.a. per il giorno 21 dicembre, per approvare le modifiche dello statuto sociale rese necessarie ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Le disposizioni transitorie di cui all'art. 26 del decreto prescrivono, per le società a controllo pubblico, l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2016. Tecno Holding s.p.a. rientra nella definizione di società a controllo pubblico, essendo partecipata totalmente da Camere di Commercio o altri soggetti del sistema camerale.

In particolare viene proposta la modifica di alcuni articoli, secondo il testo di seguito illustrato:

Testo vigente	Proposta modifica
<p>Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo</p> <p>30. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a ventuno membri.</p>	<p>Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo</p> <p>30.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. 175/2016.</p> <p>30.2 In base ai criteri definiti dal DPCM di cui all'art. 11, comma 3, D. Lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.</p>
<p>Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.</p> <p>31.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>31.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3.2.1. Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio.</p> <p>31.3.2.2. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione</p>	<p>Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e 3, D. Lgs. 175/2016, e alla loro nomina..</p> <p>31.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla loro sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.</p> <p>Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>31.3.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3.2.1. Qualora venga l'amministratore unico, meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.</p> <p>31.3.2.2. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidenti</p> <p>32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p>	<p>Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente</p> <p>32.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p>

<p>32.4 Il consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti ad uno dei quali posso essere assegnate le funzioni di Vice Presidente Vicario. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia; in quest'ultimo caso fino alla prima Assemblea.</p>	<p>32.4 Il consiglio può nominare un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Organi delegati</p> <p>33.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.</p> <p>33.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo, composto da tre a nove dei suoi membri, cui possono essere delegati, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., tutti o parte dei suoi poteri. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>33.7 Il consiglio può nominare commissioni di studio su determinate materie da esso trattate, formate da membri interni ed esterni al Consiglio stesso, determinandone la eventuale retribuzione. A tali commissioni, aventi scopi meramente consultivi, non sono delegabili poteri del Consiglio né poteri di rappresentanza della Società.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 Organi delegati</p> <p>33.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>34. 5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia essere presenti almeno il presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.</p> <p>34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal Vice Presidente Vicario, ovvero ancora dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>34. 5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia essere presenti almeno il presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.</p> <p>34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35 Rappresentanza sociale</p> <p>35.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>35.2 Spetta altresì ai Vice Presidenti e ai consiglieri muniti di delega del consiglio.</p> <p>35.3 Oltre al direttore generale, gli amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 Rappresentanza sociale</p> <p>35.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>35.2 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, spetta altresì al consiglieri munito di delega del consiglio.</p> <p>35.3 Oltre al direttore generale, l'amministratore unico o, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, gli amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Remunerazione degli amministratori e del presidente onorario</p> <p>36.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36 Remunerazione degli amministratori</p> <p>36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un</p>

<p>ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vice presidente, amministratore o consigliere delegato, membro del comitato esecutivo, è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente art.36.1, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p>compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, D. Lgs.175/2016 e del decreto ministeriale ivi previsto.</p> <p>36.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe, è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente art.36.1, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>
<p><u>Articolo 37 Collegio sindacale</u></p> <p>37.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile fino a quando tale ultima funzione non diviene, obbligatoriamente od anche per semplice volontà assembleare, di competenza del revisore di cui all'art. 2409 bis c.c.</p>	<p><u>Articolo 37 Collegio sindacale</u></p> <p>37.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>
	<p><u>Articolo 37 bis Controllo Contabile</u></p> <p>1. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, da un revisore contabile o da una società di revisione.</p> <p>2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p>
	<p><u>Articolo 37 ter Ufficio di controllo interno</u></p> <p>1. L'organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), D. Lgs. 175/2016 un ufficio di controllo interno che collabora con il collegio sindacale.</p> <p>2. L'ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al collegio sindacale.</p>

Posto l'argomento in discussione, al termine

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari allo 0,0377% nella società Tecno Holding s.p.a.;

VISTE le proposte di modifica dello statuto sociale (prot. 0017926 del 05.12.2016);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATA la necessità di deliberare in ordine alle proposte di modifiche statutarie;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea straordinaria della società Tecno Holding s.p.a del 21 dicembre c.a.;
- di approvare le modifiche statutarie allo Statuto di Tecno Holding s.p.a.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).